

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 dd. 27.12.2018

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 7 comma 10 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 24 L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dal richiamato art. 7 L.P. n. 19/2016, gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016;
- ai sensi di quanto disposto dell'art. 24 co. 1 L.P. n. 27/2010, le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Evidenziato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 1. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 3. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 5. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7);

Dato atto che:

- è comunque fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori

dall'ambito territoriale del Comune di Castelnuovo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, D.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Evidenziato che ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 L.P. n. 27/2010, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b. società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00.- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010;

Rilevato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Dato atto che state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Evidenziato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Dato atto che:

- con propria precedente deliberazione n. 16 dd. 28.09.2017, che qui integralmente si richiama condividendo le motivazioni, il Consiglio comunale ha effettuato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2016, come stabilito dall'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016;
- ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, L.P. 10 febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 co. 4 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle

norme citate. Tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale all'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trovano applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, l.p. 29 dicembre 2016, n. 19);

Evidenziata, alla luce di quanto sopra, la necessità di effettuare la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2017;

Richiamate:

- la circolare del 29.11.2018, qui pervenuta e protocollata al n. 6116 pari data con la quale il Consorzio dei Comuni ha chiarito le modalità dell'adempimento a cui l'ente locale è tenuto specificando ambiti oggettivi di riferimento, scadenza e contenuto, secondo le linee guida emanate dalla Struttura ministeriale di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 175/2016 d'intesa con la Corte dei Conti e pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la nota pervenuta al ns. prot. comunale n. 6290 del 10.12.2018, con la quale il Consorzio dei Comuni Trentini ha inviato le schede di monitoraggio e di dati per la compilazione delle schede relative a Consorzio dei Comuni Trentini soc. cooperativa, Informatica Trentina S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A., Centro Servizi Condivisi Soc. cons. a r.l.;

Richiamato l'esito della ricognizione effettuata come risultante nella tabella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente;

Dato atto che ai sensi del citato art. 7 co. 10 L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione e ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di consiglio n. 15 di data 30.04.2015, ed i risultati dallo stesso ottenuti, così come comunicato alla Corte dei Conti con nota del 31.03.2016 prot. n. 1577, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, co. 2, T.U.S.P.;

Richiamata la delibera di consiglio n. 22 di data 14.11.2016, così come comunicata alla Corte dei Conti con nota del 16.11.2016 prot. n. 6115, provvedimento di aggiornamento della delibera consiliare n. 15/2015;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, agli atti del protocollo comunale n. 6614 dd. 27.12.2018;

Premesso quanto sopra;

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Vista la L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale vigente

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

- dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi indiretti sulla gestione economico-finanziaria dell'ente;

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano di n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente.

Partecipazioni dirette

| Nome partecipata | Codice fiscale | Quota di partecipazione | Esito rilevazione | NOTE |
|---|----------------|-------------------------|-------------------|------|
| Consorzio dei Comuni Trentini – società cooperativa | 01533550222 | 0,51 | Mantenimento | |
| Informatica Trentina S.p.A. | 00990320228 | 0,0085 | Mantenimento | |
| Trentino Riscossioni S.p.A. | 02002380224 | 0,0096 | Mantenimento | |
| Dolomiti Energia Holding S.p.A. | 01614640223 | 0,00049 | Mantenimento | |
| Funivie Lagorai spa | 01501480220 | 0,00045 | Mantenimento | |
| Farmacia comunale Castelnuovo | 02116430220 | 20,00 | Mantenimento | |
| Azienda per il Turismo Valsugana Soc. Coop. | 2043090220 | 1,86 | Mantenimento | |

Partecipazioni indirette detenute attraverso: Informatica Trentina S.p.a - Trentino riscossioni S.p.a. e Trentino trasporti esercizio S.p.a.

| Nome partecipata | Codice fiscale | Quota di partecipazione | Esito rilevazione | NOTE |
|--|----------------|-------------------------|-------------------|------|
| Centro servizi condivisi società consortile a r.l. | 02307490223 | 0,00164 | Mantenimento | |

2. Di dare evidenza del fatto che le partecipate di cui al dispositivo 1. svolgono una funzione strettamente necessaria ed indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune anche in relazione all'utilità per l'Ente dei beni e/o servizi prodotti dalle partecipate.
3. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione.

4. Di dare atto che all'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, il Servizio Finanziario proceda all'invito alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida.
5. Di demandare al Servizio Finanziario l'invio di copia della presente deliberazione alla competente Sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti, facendo uso del portale "ConTe", come stabilito dall'art. 20, c. 1 e 3, D.Lgs. 175/2016.
6. Di dichiarare, con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, in considerazione della necessità di procedere con i necessari successivi adempimenti.
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario al fine di consentire di porre in essere i necessari successivi adempimenti di cui ai precedenti punti del presente provvedimento.
8. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.I ricorsi b) e c) sono alternativi.